



COMUNE DI VILLA LAGARINA

www.comune.villalagarina.tn.it

Villa Lagarina, 13-03-2020

ORDINANZA N° 13

OGGETTO: Divieto di accesso ai parchi pubblici di tutto il territorio comunale

LA SINDACA

- Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, rilevando quindi la necessità di intervenire con mezzi e poteri straordinari;
- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 630 del 3 febbraio 2020, recanti "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'ordinanza si applicano alle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e che prevede che per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure previste dall'ordinanza siano disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione Civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione;
- Vista l'ordinanza dd. 22 febbraio 2020 adottata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento contenente i "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Vista l'ordinanza dd. 24 febbraio 2020 adottata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento contenente i "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1;
- Vista l'ordinanza dd. 28 febbraio 2020 adottata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento contenente l' "Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 04.03.2020 contenente le misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e le misure di informazione e prevenzione;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 8 marzo 2020 contenente le misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nonché le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale e le relative misure per il mancato rispetto del presente provvedimento;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 9 marzo 2020 contenente le "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- Visto il DPCM di data 11 marzo 2020 contenenti le "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Considerato che

- I Sindaci e i VV.F. Volontari devono assicurare adeguata attività nell'ambito delle zone di propria competenza;
- il Comune deve fare riferimento a quanto previsto nel Piano di Protezione Civile Comunale per fronteggiare le eventuali problematiche a carico del proprio territorio;
- la Sindaca deve emanare le necessarie disposizioni operative in qualità di Autorità locale di protezione civile e responsabile di igiene e sanità pubblica.

Sentita la C.O.C. Gruppo di Valutazione alle ore 9:15 del 13 marzo 2020;

Ritenuto utile ed opportuno vietare l'accesso ai parchi per evitare assembramenti e contrastare la diffusione del virus COVID-19;

ORDINA

il divieto di accesso a tutti i parchi dell' intero territorio comunale dal giorno 13 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020 salvo ulteriori disposizioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine di cui all'art. 12 D.Lgs. 285/92 e ss.mm. e integrazioni sono incaricate di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del C.d.S. e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione.



LA SINDACA
Romina Baroni